



*Il Sindaco di Parma*

Rep. N° *OSFP N.29*  
Prot. Gen. *79833 II/1.4*

**Oggetto:** Ordinanza, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. n°74/2013 per la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento

**IL SINDACO**

Visto il D.P.R. n° 74/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n°192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n°412.

**Preso atto che:**

il Comune di Parma è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art 4 –comma 2- del citato D.P.R.;

al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili".

**Tenuto conto** delle attuali condizioni climatiche esterne, delle previsioni meteo dei prossimi giorni e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;

**Vista** la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R. 74/2013

**AUTORIZZA**

In deroga a quanto previsto dall'Art.4 del D.P.R. n°74 del 16/04/2013, la riaccensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dalla data odierna fino a Martedì 23 aprile 2019, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00

### INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C +2°C di tolleranza per gli altri edifici.



Federico Pizzarotti

Dalla Residenza Municipale, 15 aprile 2019

Visto del Responsabile del procedimento: l'Arch. Enzo Bertolotti responsabile della S.O. Sismica-Energetica del settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Sismica.